



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

NUMERO	90	DEL	20 MAGGIO 2022
--------	----	-----	----------------

OGGETTO: GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI
NORD R.G. 9456/2017 - AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO CON LE
SOCIETÀ TIM SPA E FASTWEB SPA

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTI** del mese di **MAGGIO** alle ore 10,30, nella Casa Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 267/2000, nelle persone di:

		PRESENTE	ASSENTE
Dott.ssa Angelica SAGGESE	<i>Presidente</i>	X	
Dott. Marco ALICANDRO	<i>componente</i>	X	
Dott. Mariano CAPONE	<i>componente</i>	X	

A De A

Premesso che:

- il Comune di Melito di Napoli, con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 14 gennaio 2019, immediatamente eseguibile, ha deliberato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del decreto legislativo 267/2000;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune, conferendo alla stessa i poteri di cui all'art. 253 del citato decreto legislativo;
- in data 24 maggio 2019, il citato Decreto presidenziale di nomina è stato notificato presso la Prefettura di Napoli ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- la Commissione Straordinaria di liquidazione si è insediata presso il Comune di Melito di Napoli, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del citato decreto legislativo, con propria deliberazione n. 1 del 24/05/2019;
- ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, in data 3 giugno 2019 è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

Visti:

- la nota prot. n. 5352 del 28/03/2022 con la quale il responsabile del Settore contenzioso, dott. Sabatino Iavarone, chiede l'autorizzazione per la sottoscrizione dell'accordo transattivo con le società TIM Spa e Fastweb Spa in relazione al decreto ingiuntivo n. 3089 del 14/06/2017, R.G. 7156/2017, emesso dal Tribunale di Napoli Nord per € 17.506,83 oltre interessi e spese di lite, relativo alle fatture del periodo aprile 2014-febbraio 2017 (scadenza ultima fattura 11/05/2017);
- la nota con la quale l'avvocato Gianluca Marrone, difensore dell'ente, sollecita la sottoscrizione dell'accordo transattivo in considerazione della circostanza che "Tim Spa, riconoscendo nel merito la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla difesa nel corso del giudizio di opposizione al citato decreto ingiuntivo, si è resa disponibile a rinunciare a detto titolo, nonché a corrispondere le spese di lite in favore dell'avvocato difensore dell'ente, che saranno così poste esclusivamente a carico di quest'ultima";

Dato atto che la sottoscrizione dell'accordo bonario non comporta per l'ente comunale alcun esborso, essendo anche le spese legali a carico della società TIM Spa;

Visto lo schema di atto transattivo trasmesso dall'avvocato Marrone e ritenuto di poterlo condividere;

Con voti unanimi palesi, resi per alzata di mano




DELIBERA

Per tutte le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono riportate e trascritte

1. **Prendere atto** della proposta di bonario componimento della vertenza innanzi al Tribunale di Napoli Nord R.G. 9456/2017 relativa all'opposizione al Decreto Ingiuntivo emesso da Tim Spa contro il Comune di Melito di Napoli in virtù del quale alcun esborso graverà sulle casse dell'ente comunale a fronte della richiesta di € 17.506,83 oltre interessi e spese di lite, per le fatture del periodo aprile 2014-febbraio 2017 (scadenza ultima fattura 11/05/2017);
2. **Autorizzare**, pertanto, il legale difensore dell'Ente, avv. Gianluca Marrone, a sottoscrivere l'allegato accordo transattivo con le società Tim Spa e Fastweb Spa, nei termini ivi indicati;

3. **Dare atto**, altresì, che le spese di lite, come espressamente indicato dall'avvocato stesso, saranno interamente a carico di Tim Spa;
4. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 378/1993 disponendone la pubblicazione all'Albo pretorio oltre che sul sito istituzionale a cura dell'Ufficio segreteria dell'Ente;
5. **Trasmettere** copia della presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente, al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale.

Alle ore 14,00 la seduta è sciolta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Dott.ssa Angelica SAGGESE	<i>Presidente</i>	
Dott. Marco ALICANDRO	<i>componente</i>	
Dott. Mariano CAPONE	<i>componente</i>	

MILITO DI NAPOLI
 AVISNO STABORDINARIO
 DI LIQUIDAZIONE

Scrittura privata

TRA

TIM S.p.A. con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, Direzione Generale e sede secondaria in Roma, Corso d'Italia n. 41, capitale sociale € 11.677.002.855,10 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Milano con il numero di codice fiscale 00488410010, iscritta al Registro A.E.E. con il numero IT08020000000799, a questo atto rappresentata dalla Dott.ssa Sandra Tomarelli, in virtù dei poteri conferitegli per atto del Notaio in Roma Sandra de Franchis del 7.11.2018, Rep. n. 10492, racc. n. 4986, domiciliata presso la sede sociale, (d'ora in avanti e per brevità anche "TIM"), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo De Sanctis Mangelli giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo di cui appresso,

E

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI (c.f.80050560632), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Melito di Napoli, via di San Giacomo n.5/7 (per brevità anche "il Comune"), a questo atto autorizzato giusta delibera della Giunta n..... del(all.), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Marrone, in virtù della procura conferita in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di cui appresso

E

FASTWEB SPA (c.f. 12878470157), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Caracciolo n. 51, rappresentata e difesa dagli Avv. Valerio Stanisci e Francesco Papandrea, in virtù della procura conferita in calce all'atto di chiamata in causa de terzo, notificato, assieme a Tim e al Comune, "le Parti"

Premesso che

- A) TIM S.P.A. ha erogato per anni al Comune di servizi di telefonia fissa e mobile (fonia e dati), acquisto, manutenzione, noleggio e assistenza tecnica di apparati e servizi di vario genere.
- B) Essendosi il Comune reso inadempiente in relazione al pagamento delle fatture relative ai predetti servizi per il periodo aprile 2014 - febbraio 2017, Tim si è trovata costretta a diffidarlo e quindi a ricorrere in via monitoria al Tribunale di Napoli Nord per la somma di €17.506,83, come risultante dall'estratto del "Libro Analitico Clienti Morosi" di Telecom, certificato dal Notaio Dott.ssa Caterina Bina di Torino, in data 14.05.2017, rep. n. 126705,

che costituisce parte integrante del presente atto (all. n. 2);

D) Il 14.06.2017 è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 3089/2017 (R.G. 7156/2017) per la somma, come richiesta di €17.505,83 oltre il compenso, per €540,00 le spese, per €145,50, gli interessi, come richiesti e gli oneri di legge;

E) Avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificato il 20.06.2017, il Comune ha proposto opposizione incardinando presso il Tribunale di Napoli Nord il giudizio R.G. n.9456/2017, tuttora pendente;

F) In sede di opposizione il Comune ha contestato la sussistenza del diritto di credito della Telecom e la valenza probatoria delle fatture avendo negato di usufruire dei servizi indicati nelle fatture medesime, trattandosi di servizi offerti dalla Fastweb; ha richiamato l'obbligo di manleva gravante su Fastweb per aver, questa, omesso le dovute comunicazioni a Telecom relative alla migrazione delle utenze a Fastweb medesima. Ha chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e l'autorizzazione alla chiamata in causa di Fastweb al fine di ottenere la condanna della medesima a pagare quanto richiesto da Telecom ovvero, in subordine, a manlevare il Comune di tutte le somme da corrispondere a Telecom.

G) Si è costituita Tim, la quale ha impugnato e contestato in toto i motivi di opposizione, insistendo per il riconoscimento giudiziale del credito ingiunto e, autorizzata la chiamata in causa, si è costituita altresì Fastweb Spa che ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e la nullità ed inammissibilità della chiamata in causa e, nel merito, dedotto l'infondatezza della pretesa del Comune nei suoi confronti;

H) Nel corso del giudizio le Parti hanno depositato memorie istruttorie e la causa è stata rinviata al 25.01.2022 per la precisazione delle conclusioni;

I) Sono intervenuti contatti tra i difensori, al fine di addivenire ad una definizione in via transattiva della vertenza e del credito azionato, anche sulla scorta dell'esito del giudizio di appello R.G. 5429/2016, intervenuto tra le medesime Parti e avente ad oggetto i medesimi servizi, che con la sentenza n. 1762/2020, in riforma della sentenza n.11597/2017 emessa dal Tribunale di Napoli, ha rigettato la domanda creditoria di Tim per difetto di prova scritta del rapporto dedotto in giudizio;

L) le Parti, quindi, a soli fini conciliativi e senza riconoscimento delle ragioni l'una dell'altra, hanno interesse a raggiungere, tramite reciproche concessioni, un accordo che prevede, nei termini e condizioni di cui al seguente capitolato, la definizione del contenzioso in essere, con rinuncia di Tim al decreto ingiuntivo n. 3089/2017 e rinuncia di tutte le Parti al giudizio di opposizione, a spese compensate in relazione a Tim e a Fastweb Spa e con onere di Tim al pagamento delle spese di lite in favore del Comune



Ciò premesso le parti convengono quanto segue:

- 1) la premessa è patto e parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 2) Tim, con la sottoscrizione del presente atto, rinuncia al decreto ingiuntivo n. 3089/2017. agli interessi e alle spese liquidate, Tim e Fastweb rinunciano al giudizio di opposizione a spese compensate, il Comune rinuncia al giudizio di opposizione onerando Tim delle spese del giudizio medesimo, quantificate dallo stesso Comune in € 2.333,00, oltre spese generali (15%) ed accessori di legge;
 - 3) Con la sottoscrizione del presente accordo Tim si impegna a corrispondere al Comune e direttamente in favore del suo difensore, Avv. Gianluca Marrone, dichiaratosi antistatario, la somma complessiva di €3.404,12 (euro tremilaquattrocentoquattro/12) mediante bonifico da eseguirsi sul c/c bancario, intestato all'Avv. Gianluca Marrone, identificato con il numero di iban entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
 - 4) Con la sottoscrizione del presente atto le parti rinunciano a tutte le domande, eccezioni e deduzioni articolate reciprocamente in seno al giudizio di opposizione R.G. 9456/2017 del Tribunale di Napoli Nord che le Parti medesime dichiarano di abbandonare, come in effetti abbandonano, alle condizioni sopra indicate, concordando di non svolgere più alcuna difesa e di non comparire né di depositare Note di trattazione scritta in relazione alla prossima udienza del 25.01.2022, né in relazione a quella successiva che verrà fissata, così da provocare la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 cpc;
 - 5) Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente scrittura non avrà effetto se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati dalle parti;
 - 6) Ciascuna delle Parti sosterrà le proprie spese nascenti dal presente accordo. Tutte le spese e le imposte relative alla conclusione del presente atto transattivo, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le eventuali spese di registrazione, in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del TUR, saranno a carico della parte che, con il suo comportamento sostanziale, avrà causato l'insorgere di tali spese e imposte.
- Firmano il presente accordo anche i difensori delle parti, Avv. Paolo De Sanctis Mangelli, per TIM, l'Avv. Gianluca Marrone per il Comune di Melito di Napoli, e gli Avv. Valerio Stanisci e Francesco Papandrea, per Fastweb Spa, per autentica delle firme apposte dai propri assistiti e per espressa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
- Si allegano, in copia, al presente atto del quale costituiscono parte integrante: 1) Delibera



della Giunta Comunale che approva l'accordo transattivo; 2) Estratto conto relativo al credito azionato certificato dal Notaio Caterina Bima, del 14.05.2017, rep. n. 126705
Letto, confermato e sottoscritto.

Roma-Napoli, li.....

TIM S.P.A.

Dott.ssa Sandra Tomarelli

Comune di Melito di Napoli

Il Sindaco

Avv. Paolo De Sanctis Mangelli

Avv. Gianluca Marrone

Fastweb Spa

Avv. Valerio Stanisci

Avv. Francesco Papandrea



Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. N. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi da parte del messo comunale.

Melito li 23/05/2022

IL MESSO COMUNALE
Cicarelli Antimo

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Legs. 267/2000 all'Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ contrassegnata con N. _____ del Registro delle Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni.

Melito li _____

IL MESSO COMUNALE
Cicarelli Antimo